

## **DELIBERAZIONE 4 LUGLIO 2013**

**292/2013/R/GAS**

### **APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE PREDISPOSTO DALLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. ED APPROVAZIONE DI ULTERIORI DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ALL'AVVIO DEL SETTLEMENT GAS**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 4 luglio 2013

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione 28 maggio 2009 ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/GAS) che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 249/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 555/2012/R/GAS;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 21 dicembre 2012, n. 12/2012;

- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 28 marzo 2013, n. 5/2013;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2013, 143/2013/R/GAS;
- deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 241/2013/R/GAS);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di verificare la conformità dei codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei codici e dei loro aggiornamenti, prevedendo che le proposte vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
- con la deliberazione 229/2012/R/GAS l'Autorità ha emanato le nuove disposizioni in materia di *settlement*, che sono entrate in vigore l'1 gennaio 2013,
- il punto 11 della deliberazione 229/2012/R/GAS dispone che le imprese di trasporto aggiornino i codici di rete, secondo la procedura delineata dalla deliberazione ARG/gas 55/09, entro il 30 ottobre 2012;
- in data 20 novembre 2012, Snam Rete Gas ha posto in consultazione la proposta n. 16 inerente al recepimento degli aggiornamenti ritenuti necessari a seguito dell'approvazione della deliberazione 229/2012/R/GAS; la fase di consultazione è durata 30 giorni;
- in data 14 maggio 2013, Snam Rete Gas ha inviato all'Autorità le proposte di aggiornamento del proprio codice di rete (prot. Autorità 17792), evidenziando che il prolungamento delle tempistiche di predisposizione delle stesse è stato dovuto alla difficoltà di trovare soluzioni efficaci per i casi di indisponibilità della mappatura dei rapporti commerciali nell'ambito dei processi di allocazione presso il *city gate*;
- il comma 6.1 della deliberazione ARG/gas 55/09 stabilisce che l'Autorità verifichi la conformità delle proposte di aggiornamento ai criteri dalla stessa fissati nell'ambito dei termini previsti dal decreto legislativo n. 164/00 ossia entro tre mesi dalla trasmissione;
- con la deliberazione 241/2013/R/GAS l'Autorità ha tra l'altro:
  - approvato la riforma della disciplina del servizio di *default* di distribuzione (di seguito: SdD Distribuzione), a seguito della dichiarata impossibilità a svolgere tutte le attività di cui al TIVG in merito al bilanciamento dei prelievi;
  - rinviato a successivo provvedimento l'individuazione delle modalità e delle tempistiche di rideterminazione delle sessioni di bilanciamento a rettifica dei bilanci già effettuati a decorrere dal mese di gennaio 2013;

- deciso la sospensione dell'applicazione degli eventuali corrispettivi di scostamento con riferimento ai soli *city gate*;
- le suddette previsioni richiedono per la loro attuazione l'esistenza di un quadro certo e definito relativamente alle regole applicate da Snam Rete Gas, anche responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in risposta ad una richiesta di informazioni precedente all'invio delle proposte di aggiornamento del codice di rete in questione, Snam Rete Gas ha comunicato (prot. Autorità 18065 del 16 maggio 2013), per i casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte dell'impresa di distribuzione, di determinare la differenza tra il quantitativo misurato presso il *city gate* e la sommatoria dei dati comunicati dall'impresa di distribuzione e qualora tale differenza abbia valore:
  - positivo, procede a ripartire in parti uguali tra gli utenti del servizio di distribuzione (di seguito: UdD) per i quali non sono stati comunicati dati dall'impresa di distribuzione e vengono successivamente applicati gli algoritmi di calcolo nel rispetto di quanto indicato dal TISG, attribuendo a tali utenti del servizio di distribuzione un profilo cd di *default* (C3 con classe di prelievo e zona climatica di appartenenza del *city gate*);
  - negativo, procede ad attribuire prelievi nulli agli UdD per i quali non sono stati trasmessi dati dall'impresa di distribuzione e la differenza viene ripartita tra i rimanenti UdD;
- sempre nella suddetta comunicazione, Snam Rete Gas ha altresì specificato di adottare la seguente procedura per i casi di mancata o incompleta disponibilità delle informazioni inerenti la filiera dei rapporti commerciali presso il *city gate*:
  - in caso di completa assenza di relazioni di mappatura, i volumi di gas consegnati agli UdD vengono allocati agli utenti della rete di trasporto (di seguito: UdB), nel rispetto delle informazioni regolarmente ricevute, ripartiti in proporzione al programma di trasporto di ciascun UdB (nell'eventualità in cui la totalità dei programmi di trasporto risulti pari a zero, ciò che impedisce di fatto di poter procedere alla sopraccitata ripartizione, l'allocazione viene effettuata in proporzione alle capacità conferite agli UdB presso il *city gate*);
  - in caso di parziale mancanza di corrispondenze, si procede ad allocare i volumi di gas riconsegnati agli UdB in proporzione ai rispettivi valori che risultano già allocati utilizzando il medesimo meccanismo. In particolare:
    - a) in caso di parziale mancanza di corrispondenze (mancanza per uno o più UdD e relazioni complete per tutti gli altri), il quantitativo di competenza dell'UdD viene ripartito su tutti gli UdB presso *city gate* in proporzione ai quantitativi ad essi già allocati presso il medesimo;
    - b) in caso di parziale mancanza di corrispondenze (mancanza per uno o più UdD e per uno o più UdB e relazioni complete per tutti gli altri utenti), il quantitativo di competenza UdD viene ripartito sugli UdB per i quali non si hanno informazioni sulla filiera commerciale, in proporzione ai rispettivi programmi di trasporto

del giorno gas (nell'eventualità in cui i programmi di trasporto risultino pari a zero, impedendo di fatto la sopraccitata ripartizione, l'allocazione viene effettuata in proporzione alle capacità conferite agli UdB presso il *city gate*);

- Snam Rete Gas ha, inoltre, precisato che l'inserimento di una regola di ripartizione errata da parte di un UdD è considerata, ai soli fini dell'allocazione, analoga alla mancanza di corrispondenza nella filiera commerciale per tale UdD e, pertanto, sono state applicate le stesse regole di *default* sopra descritte per il giorno gas nel mese di competenza;
- con riferimento ai casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte dell'impresa di distribuzione il documento riportante la proposta di aggiornamento del codice di rete pervenuto all'Autorità è allineato con quanto applicato da Snam Rete Gas in questi mesi, come sopra esplicitato;
- per quanto concerne, invece, la problematica della mancata chiusura della filiera dei rapporti commerciali, Snam Rete Gas ha proposto l'attivazione da parte del RdB del servizio di *default* trasporto - secondo quanto descritto al capitolo 5, paragrafo 10.7 del codice di rete vigente - con conseguente allocazione al Fornitore Transitorio dei volumi di gas di competenza dell'UdD che sia risultato privo di UdB. In assenza del Fornitore Transitorio, troverebbero applicazione le regole attualmente in vigore per mancata disponibilità delle informazioni inerenti la filiera commerciale (capitolo 9).

#### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- la proposta pervenuta da Snam Rete Gas con la nota del 14 maggio 2013 presenta modifiche ed integrazioni al codice di rete della predetta società di tale portata ed in un numero notevole di punti da non consentirne l'approvazione completa nei tempi utili alla rideterminazione delle sessioni di bilanciamento a rettifica dei bilanci già effettuati, a decorrere dal mese di gennaio 2013, secondo quanto indicato dalla deliberazione 241/2013/R/GAS;
- ugualmente, la trasmissione alla Snam Rete Gas dei rilievi emersi in esito all'analisi della sopraccitata proposta da parte degli uffici dell'Autorità nonché delle richieste di adeguamento della stessa, affinché possa essere predisposta una nuova versione in linea con le esigenze manifestate, richiederebbe un ulteriore allungamento dei tempi di approvazione;
- la prima sessione di aggiustamento si terrà nel mese di agosto 2014;
- le attività svolte dall'impresa di distribuzione ai fini della sessione di bilanciamento, esplicitate nella Sezione I del TISG, sono essenziali per il buon esito del processo di determinazione delle partite fisiche del gas prelevato dal sistema di trasporto e la loro inottemperanza ha generato l'applicazione delle cd regole di *default* sopra descritte con rilevanti conseguenze sugli UdD interessati, i quali non possono, allo stato dell'arte, presentare richieste di rettifica; al contrario, gli UdB hanno a disposizione due giorni lavorativi ai sensi della regolazione della qualità del servizio di trasporto;
- con riferimento agli usi tecnologici, la disciplina prevede che, in assenza dell'invio delle informazioni utili ad individuare la categoria d'uso e la classe di prelievo da parte dell'UdD, vengano assegnate d'ufficio dall'impresa di distribuzione la categoria d'uso T2 (uso tecnologico + riscaldamento) e la classe

di prelievo 3 (cinque giorni - esclusi sabati, domeniche e festività nazionali). Da alcune segnalazioni pervenute in questi primi mesi di attuazione del TISG, si è potuto evincere che tale disposizione, per gli ambiti di applicazione discrezionale che presenta ovvero con riferimento alle modalità operative messe in atto dai singoli operatori, può comportare delle conseguenze distorsive per tutto il sistema a livello di allocazione dei prelievi;

- sia necessario mettere in consultazione l'introduzione di ulteriori disposizioni funzionali al perfezionamento della disciplina del *settlement*, connesse con gli aspetti sopra trattati al fine di acquisire le posizioni di tutte le parti interessate.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- non approvare la procedura proposta - trasmessa da Snam Rete Gas con la nota del 14 maggio 2013 - relativamente ai casi di inottemperanza alle comunicazioni stabilite dagli articoli 23 e 24 del TISG, la quale ha generato in questi mesi di applicazione criticità per gli operatori interessati;
- prevedere, conseguentemente, adeguate regole che il RdB può utilizzare ai fini delle sessioni di bilanciamento qualora si evidenzino casi di inadempimento degli obblighi vigenti da parte dei diversi soggetti interessati, introducendo nel contempo alcune modifiche al TISG, in quanto misure idonee a mitigare gli effetti causati del mancato rispetto della normativa; peraltro, tali soluzioni sono in linea con quanto evidenziato dalle parti interessate nell'ambito del processo di consultazione delle proposte di modifica al codice di rete;
- anche ai fini di quanto previsto dalla deliberazione 241/2013/R/GAS relativamente alle sessioni di bilanciamento, introdurre la possibilità a favore dell'UdD di effettuare delle segnalazioni all'impresa di distribuzione nei termini di seguito specificati:
  - l'impresa di distribuzione sottesa trasmette all'impresa di riferimento, e per conoscenza a ciascun UdD, i dati di cui all'articolo 9 del TISG entro il giorno 13 del mese;
  - l'impresa di distribuzione di riferimento effettua la comunicazione di cui all'articolo 24 del TISG entro il giorno 16 del mese;
  - ciascun UdD ha a disposizione i due giorni successivi al termine di cui ai precedenti alinea per segnalare all'impresa di distribuzione la presenza di errori materiali o la mancata/incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza. A tal fine, l'impresa di distribuzione rende disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui rende edotta la controparte con apposita informativa;
  - per le sole segnalazioni di mancata o incompleta comunicazione, l'impresa di distribuzione sottesa è tenuta ad effettuare/completare la comunicazione entro il giorno 16 del mese, mentre l'impresa di distribuzione di riferimento entro il giorno 19;
  - l'UdD può supplire all'inottemperanza dell'impresa di distribuzione sottesa/di riferimento trasmettendo direttamente i dati all'impresa di distribuzione di riferimento/al RdB e, contestualmente, alla controparte inadempiente; tali valori devono essere calcolati nel rispetto di quanto previsto dal TISG ed in coerenza con i dati ricevuti ai sensi del TIVG, Titolo II, Sezione 2;

- sottoporre a consultazione misure di affinamento relativamente alla gestione delle richieste di rettifica dei dati presentate dagli UdD onde evitare che l'attività diventi estremamente onerosa e, agli effetti, impraticabile per le imprese di distribuzione, nonché l'introduzione di interventi sanzionatori a carico di quest'ultime per disincentivare i comportamenti inadempienti che generano il ricorso, anche ripetuto, alle regole cd di *default*;
- prevedere che, qualora l'impresa di distribuzione non provveda alla comunicazione mensile dei dati di cui all'articolo 9 del TISG, il RdB proceda secondo il seguente ordine di priorità:
  - a partire dall'ultimo dato di prelievo trasmesso dall'impresa di distribuzione per i punti misurati mensilmente, semestralmente ed annualmente (di seguito:  $C_{M-1}$ ), successivamente all'1 febbraio 2013 e, comunque, antecedente di non più di tre mesi, determini il consumo mensile per il mese M sulla base della formula  $C_M = C_{M-1} * (\sum_{k \in M-1} P_{PROF,k}^{\%} / \sum_{k \in M} P_{PROF,k}^{\%})$ ; per i punti misurati mensilmente con dettaglio giornaliero, poiché non è noto il profilo di prelievo attribuito ad inizio anno termico, utilizzi l'ultimo dato disponibile, riparametrizzato per tener conto dei giorni del mese di competenza;
  - nel caso di assenza del dato  $C_{M-1}$ , si avvalga dei valori inviati dall'UdD al RdB e, per conoscenza, all'impresa di distribuzione, tramite il canale della posta elettronica certificata o altro canale di comunicazione più evoluto all'uopo messo a disposizione; a tal fine, Snam Rete Gas pubblica sul proprio sito internet tutti i riferimenti necessari;
  - in estrema ratio, nel caso in cui nessuna delle due precedenti soluzioni sia risultata percorribile, venga applicata la regola di *default* già in uso;
- con riferimento, invece, alla mancata costruzione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema di cui all'articolo 21 del TISG, anche ai fini di quanto previsto dalla deliberazione 241/2013/R/GAS relativamente alle sessioni di bilanciamento, vista la proposta di Snam Rete Gas, stabilire fin da subito che i prelievi - allocati ad UdD privi di un fornitore - siano ricondotti ad un cd "UdB fittizio", in modo da contabilizzare separatamente tali quantitativi ed evitare che siano ripartiti tra gli altri UdB presenti sul punto di riconsegna della rete di trasporto; e, successivamente, sottoporre a consultazione la soluzione che prevede l'attivazione del servizio di *default* trasporto.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- in mancanza delle comunicazioni di cui al comma 7.8 del TISG a cura dell'UdD, nel caso di punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero per i quali esista evidenza del prelievo in tutti i giorni della settimana, l'impresa di distribuzione provveda ad assegnare la classe di prelievo 1 o, comunque, quella maggiormente rispondente all'andamento del prelievo giornaliero effettivo registrato dal gruppo di misura;
- che le misure di cui al precedente alinea entrino in vigore con efficacia a partire dall'1 gennaio 2013 ai fini di quanto previsto dalla deliberazione 241/2013/R/GAS relativamente alle sessioni di bilanciamento.

## RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- rinviare l'approvazione, per quanto di competenza, della proposta trasmessa da Snam Rete Gas con la nota del 14 maggio 2013 per le parti concernenti le sessioni di aggiustamento di cui al Titolo 5 del TISG, in ragione sia della complessità delle tematiche da affrontare sia dell'urgenza di approvazione delle misure che riguardano le sessioni di bilanciamento, sospendendo momentaneamente il computo dei termini di cui al comma 6.1 della deliberazione ARG/gas 55/09;
- adottare con successivo provvedimento ulteriori disposizioni funzionali al perfezionamento della disciplina del *settlement* in tema di:
  - obblighi informativi relativi alla sessione di bilanciamento e mancata ottemperanza da parte delle imprese di distribuzione;
  - regolazione economica della partite fisiche attribuite all'UdB fittizio

## DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas con la nota del 14 maggio 2013 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*) fatto salvo quanto disposto ai punti successivi;
2. di non approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas con la nota del 14 maggio 2013 nelle seguenti parti, poiché considerate non coerenti con la disciplina vigente:
  - a. al Capitolo 5, il quarto capoverso introdotto a pagina 86 ed il paragrafo 10.7;
  - b. al Capitolo 9, paragrafo 4.2, la proposta relativa alla messa a disposizione della contabilità del gas trasportato l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui il bilancio si riferisce;
  - c. al Capitolo 9, il paragrafo intitolato "Mancata disponibilità delle informazioni inerenti la filiera commerciale ("mappatura")";
  - d. al Capitolo 9, il paragrafo intitolato "Mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte dell'Impresa di Distribuzione presso il Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione";
3. di prevedere che l'impresa di trasporto Snam Rete Gas modifichi il proprio codice di rete recependo le seguenti disposizioni che entrano in vigore all'atto di pubblicazione del presente provvedimento:
  - a. per i casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte dell'impresa di distribuzione, il RdB procede secondo il seguente ordine di priorità:
    - i) a partire dall'ultimo dato di prelievo comunicato dall'impresa di distribuzione per i punti misurati mensilmente, semestralmente ed annualmente (di seguito:  $C_{M-1}$ ), successivamente all'1 febbraio 2013 e, comunque, antecedente di non più di tre mesi, determina il consumo mensile per il mese M sulla base della formula  $C_M = C_{M-1} * (\sum_{k \in M-1} P_{PROF,k}^{\%} / \sum_{k \in M} P_{PROF,k}^{\%})$ ; per i punti misurati mensilmente con

- dettaglio giornaliero, utilizza l'ultimo dato disponibile, riparametrizzato per tener conto dei giorni del mese di competenza;
- ii) nel caso di indisponibilità del dato  $C_{M-1}$ , si utilizzano i dati inviati dall'UdD al RdB tramite il canale della posta elettronica certificata o altro canale di comunicazione più evoluto all'uopo messo a disposizione; a tal fine, pubblica sul proprio sito internet tutti i riferimenti necessari;
  - iii) nei casi di mancata comunicazione dei dati di cui alla precedente lettera ii), viene determinata la differenza tra il quantitativo misurato presso il *city gate* e la sommatoria dei dati comunicati dall'impresa di distribuzione e qualora tale differenza abbia valore:
    - positivo, viene ripartita in parti uguali tra gli UdD per i quali non sono stati comunicati dati dall'impresa di distribuzione e vengono successivamente applicati gli algoritmi di calcolo nel rispetto di quanto indicato dal TISG, attribuendo a tali utenti del servizio di distribuzione un profilo cd di *default* (C3 con classe di prelievo e zona climatica di appartenenza del *city gate*);
    - negativo, vengono attribuiti prelievi nulli agli UdD per i quali non sono stati comunicati dati dall'impresa di distribuzione e la differenza viene ripartita tra gli UdD per i quali sono stati comunicati dati dall'impresa di distribuzione;
- b. per le situazioni di assenza di relazioni di corrispondenza valide, fatta salva l'attivazione dei servizi di ultima istanza, il RdB attribuisce i prelievi ad un "UdB fittizio", appositamente inserito sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 20 del TISG con riferimento a ciascun punto di consegna interessato;
4. di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al TISG:
- a. al comma 7.9, dopo il punto, sono aggiunte le parole "Nel caso di punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero per i quali esista evidenza del prelievo in tutti i giorni della settimana, l'impresa di distribuzione assegna la classe di prelievo 1 o, comunque, quella maggiormente rispondente all'andamento del prelievo giornaliero effettivo registrato dal gruppo di misura, dandone comunicazione all'UdD.";
  - b. al comma 23.1, le parole "Entro il giorno 15 del mese" sono sostituite dalle parole "Entro il giorno 13 del mese";
  - c. dopo il comma 23.1 sono aggiunti i seguenti commi:
    - "23.2 I dati di cui al precedente comma sono messi a disposizione anche di ciascun UdD, con riferimento ai punti di riconsegna serviti dallo stesso nel mese di competenza. L'UdD ha diritto di segnalare all'impresa di distribuzione sottesa la mancata o incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza nonché la presenza di eventuali errori materiali entro i due giorni successivi. A tal fine, l'impresa di distribuzione sottesa rende disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata, dandone tempestiva informazione a ciascun UdD.
    - 23.3 Con riferimento ai soli casi di segnalazione da parte dell'UdD di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al precedente comma 23.1, l'impresa di distribuzione sottesa provvede ad effettuare la comunicazione all'impresa di distribuzione di



- riferimento, e per conoscenza a ciascun UdD, entro il giorno 16 del mese.
- 23.4 Nei casi di inottemperanza a quanto previsto dal precedente comma, entro il giorno 18 del mese, l'UdD ha la facoltà di trasmettere i dati di cui all'articolo 9 del TISG di propria pertinenza direttamente all'impresa di distribuzione di riferimento e, contestualmente alla controparte inadempiente, ai fini di un loro eventuale utilizzo nell'ambito della sessione di bilanciamento.”;
- d. al comma 24.1, le parole “Entro il giorno 18 del mese” sono sostituite dalle parole “Entro il giorno 16 del mese”;
- e. al comma 24.2, dopo il punto sono aggiunte le parole “L'UdD ha diritto di segnalare all'impresa di distribuzione la mancata o incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza nonché la presenza di eventuali errori materiali entro i due giorni successivi. A tal fine, l'impresa di distribuzione rende disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata, dandone tempestiva informazione a ciascun UdD.”;
- f. dopo il comma 24.2 è aggiunto i seguenti commi:
- “24.3 Con riferimento ai soli casi di segnalazione da parte dell'UdD di mancata o incompleta comunicazione dei valori di cui ai precedenti commi 23.1 e 24.1, l'impresa di distribuzione di riferimento mette a disposizione del RdB, e per conoscenza di ciascun UD, i dati entro il giorno 19 del mese.
- 24.4 Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 24.3, nei casi di inottemperanza da parte dell'impresa di distribuzione, l'UdD ha la facoltà di trasmettere i dati di cui all'articolo 9 del TISG di propria pertinenza direttamente al RdB e, contestualmente alla controparte inadempiente, ai fini di un loro eventuale utilizzo nell'ambito della sessione di bilanciamento.”;
5. di dare mandato alla Snam Rete Gas affinché:
- a. riveda quanto qui approvato per competenza nelle parti che hanno subito modifiche in esito al presente provvedimento;
- b. sentite le altre imprese di trasporto, presenti all'Autorità entro il 12 luglio 2013 una proposta inerente alle tempistiche di rideterminazione delle sessioni di bilanciamento a rettifica dei bilanci già effettuati a decorrere dal mese di gennaio 2013;
6. di rinviare l'approvazione, per quanto di competenza, della proposta trasmessa da Snam Rete Gas con la nota del 14 maggio 2013 per le parti concernenti le sessioni di aggiustamento di cui al Titolo 5 del TISG, sospendendo il computo dei termini di cui al comma 6.1 della deliberazione ARG/gas 55/09;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas in persona del legale rappresentante pro tempore;
8. di pubblicare il presente provvedimento e il testo del TISG, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

4 luglio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*